



CITTA' DI RIVOLI
PROVINCIA DI TORINO

BANDO N. 1, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 17 FEBBRAIO 2010 E S.M.I. E DEI REGOLAMENTI PUBBLICATI SUL B.U.R.P. N. 40s1 DEL 6 OTTOBRE 2011 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI RIVOLI.

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., ad oggetto: "Norme in materia sociale" e dei regolamenti attuativi pubblicati sul B.U.R.P. n. 40s1 del 6.10.2011, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.417 del 29/12/2016 è indetto il bando generale n. 1 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in disponibilità al Comune di Rivoli, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui artt. 10 e 14 della citata legge regionale.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 è inoltre disposta la formazione della graduatoria degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad essi destinati.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010, l'ambito territoriale di riferimento per il presente bando di concorso è l'Ambito n. 3 che comprende i Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti:

a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel Comune di Rivoli o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale (ambito territoriale n. 3 Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse);

b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

- 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
- 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
- 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
- 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato

concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 159/2013, non superiore al limite stabilito di €. 20.805,55 come stabilito dalla Regione Piemonte con D.D. 754 del 02/11/2016;

2. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di pubblicazione del bando (3 Febbraio 2017) i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i).

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- **indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, è quello stabilito dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 159/2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità;
- **il nucleo richiedente** è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da soli rapporti di lavoro.



Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione è determinato ai sensi del regolamento n. 14R pubblicato sul BURP n. 40s1 del 4.10.2011.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte su moduli appositamente predisposti dal Comune di Rivoli, distribuiti gratuitamente presso l'Atrio comunale, corso Francia n. 98, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 o scaricabili dal sito internet : www.comune.rivoli.to.it

I moduli di domanda, corredati da una marca da bollo di € 16,00 e copia del documento di identità non scaduto del richiedente, dovranno essere consegnati personalmente o da un componente il nucleo familiare dal 13.02.2017 al 31.03.2017, presso la STANZA 5 del Comune, corso Francia n. 98 nei giorni di :

LUNEDÌ	dalle ore 8,30 alle ore 12,00 – dalle 13 alle 16
MARTEDÌ	dalle ore 8,30 alle ore 12,00 – dalle 13 alle 16
MERCOLEDÌ	dalle ore 8,30 alle ore 12,00
GIOVEDÌ	dalle ore 8,30 alle ore 12,00


E' possibile inoltrare, dal 13 febbraio 2017- data di apertura del bando- il modulo di domanda, debitamente firmato, per posta con raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Rivoli, corso Francia n. 98. In tal caso occorre allegare al modulo di domanda copia del documento di identità del richiedente.

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro 10 giorni all'ufficio competente. La domanda di partecipazione al bando costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati :

- la copia della carta d'identità,
- copia del permesso di soggiorno, ove necessario
- la copia dell'eventuale certificato di invalidità
- la copia della sentenza o monitoria di sfratto esecutivo (se citata nella domanda)

Per informazioni generali è possibile inviare mail all'indirizzo mail : casarivoli@comune.rivoli.to.it



ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli uffici del Comune possono richiedere ai partecipanti al bando di produrre, ove necessario e/o previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda, fissando loro un termine perentorio di adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, le domande, corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse, alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010.

Le domande otterranno il punteggio assegnato in base ai criteri previsti dal regolamento n. 10/R approvato con D.P.G.R. Del 4/10/2011. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

La Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'articolo 7 della L.R. 3/2010 valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio e sul sito del Comune e dei Comuni compresi nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C. del Piemonte Centrale in un luogo aperto al pubblico o nel proprio sito informatico.


Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet del comune, tramite avviso pubblico. Non verranno inviate comunicazioni a mezzo posta.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dalla ricezione della comunicazione per i lavoratori emigrati all'estero, gli interessati possono presentare ricorso, in marca da bollo, alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.



La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di emissione del bando di concorso.

N.B.: sino a tale data rimane in vigore la graduatoria approvata il 4 aprile 2012.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando in oggetto e l'emissione del successivo bando di concorso, il Comune avrà facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

L'aggiornamento della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 5, della L.R. 3/2010, verrà effettuato successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, per non più di due volte per anno solare, in presenza di nuove domande o di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento. Le istanze raccolte saranno trasmesse alla Commissione, debitamente istruite, secondo la seguente tempistica:

- entro il 30 maggio di ciascun anno: trasmissione delle istanze ricevute entro il 30 aprile;
- entro il 30 ottobre di ciascun anno: trasmissione delle istanze ricevute entro il 30 settembre.

Il Comune trasmette le domande o le richieste di modificazione presentate alla Commissione, che procede alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione indicato dal comune.

Le modalità con le quali procedere all'aggiornamento della graduatoria saranno definite con apposita determinazione dirigenziale.

CONTROLLI


L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

I controlli avranno per oggetto:

- dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale e/o banca dati demografici;
- dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica nella banca dati tributaria, banca dati del catasto (Sister), banca dati INPS.

Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente



accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

ASSEGNAZIONI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

L'assegnazione verrà comunicata tramite lettera A/R. La rinuncia all'assegnazione dell'alloggio proposto, che risulta adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta la decadenza dalla graduatoria o dagli aggiornamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

Rivoli, 03/02/2017

Il Dirigente
Direzione Servizi alla Persona
Dott.ssa Gabriella QUAGLIA

